



Data: 23/09/2022
Prot. Num: 0000017

Alle strutture territoriali di
SPI/CGIL - FNP/CISL – UILP/UIL
Loro sedi

Oggetto: Incontro tra SPI-FNP-UILP e INPS Direzione Centrale Pensioni del 21 settembre 2022.

Il 21 settembre 2022 si è tenuto un incontro in videoconferenza con l'INPS, con all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1. Incremento pensioni del 2% di cui al decreto legge "aiuti bis";
2. Detassazione delle pensioni intestate a soggetti trasferiti in Bulgaria.

In premessa, con riferimento all'anticipo al mese di novembre del conguaglio di perequazione dello 0,2% delle pensioni per l'anno 2021, l'INPS ci ha informato che devono ancora iniziare le relative lavorazioni e che sarà convocata, a breve (primi di ottobre), una apposita riunione.

Decreto "aiuti bis", incremento transitorio del 2%

L'art. 21 del decreto legge n. 155 del 9 agosto 2022, cosiddetto decreto "aiuti bis" (convertito con modificazioni nella legge n. 142 del 21 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022) prevede il riconoscimento in via transitoria per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima di un incremento di perequazione di due punti percentuali, limitatamente sui trattamenti pensionistici d'importo lordo complessivo pari o inferiore a 2.692 euro. Ai trattamenti pensionistici complessivi superiori al predetto importo e inferiori a tale limite perequato del 2%, l'incremento viene attribuito fino al predetto limite maggiorato (norma di salvaguardia).

L'incremento è erogato con i criteri della perequazione ed è quindi calcolato con le modalità previste dalla legge vigente (legge n. 160/2019): nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il trattamento minimo Inps oggi in pagamento (pari a 524,35 euro mensili); nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo; nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il trattamento minimo.

L'incremento transitorio del 2% non rileva, per l'anno 2022, ai fini del riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

L'incremento transitorio del 2% cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022. Conseguentemente ai fini della perequazione delle pensioni dal 1° gennaio 2023 il trattamento complessivo di riferimento è quello al netto dell'incremento transitorio. Infatti, ha precisato l'Istituto, in base a quanto stabilito dalla norma, non si tratta di una vera e propria perequazione né di un suo anticipo.

Si tratta di un beneficio “provvisorio” dato con il criterio di calcolo della perequazione, limitato nel tempo, che non sarà calcolato in sede di rinnovo delle pensioni per l’anno 2023.

Sono interessati dall’incremento transitorio tutti i trattamenti pensionistici presenti nel casellario centrale delle pensioni per i quali è prevista la cosiddetta perequazione cumulata. Si considerano come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti.

Beneficiano, inoltre dell’incremento i trattamenti con perequazione autonoma (non cumulata), come le prestazioni assistenziali (assegni e pensioni in favore degli invalidi civili, ciechi e sordi, assegni sociali e pensioni sociali) le prestazioni per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, le pensioni del fondo clero, le prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP).

Sono escluse dall’incremento transitorio tutte le prestazioni di accompagnamento a pensione (APE, assegni di esodo, isopensione, INDCOM, ecc.), le pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse pensionistiche per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato. Il beneficio dell’incremento non spetta inoltre sull’indennità di accompagnamento, di comunicazione, indennità speciale per i non vedenti e sulle prestazioni indennitarie (rendite Inail, pensioni di guerra).

Sulle pensioni di reversibilità in pagamento disgiunto l’incremento viene suddiviso tra i beneficiari nelle rispettive percentuali di spettanza.

Sulle pensioni di reversibilità con importo fisso (quota stabilita dal giudice in caso di due coniugi superstiti) l’incremento viene corrisposto in misura intera solo al titolare della prestazione.

Sul cedolino di pensione è stata prevista una apposita voce denominata “incremento DL aiuti bis”.

L’incremento transitorio del 2% è soggetto a tassazione IRPEF.

Ai fini delle trattenute fiscali sull’incremento perequativo transitorio delle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima, l’INPS applicherà sulle pensioni a carico delle gestioni private, l’aliquota media della mensilità di settembre.

Sulle pensioni a carico delle gestioni pubbliche verrà ricalcolata la voce Irpef del mese.

In entrambi i casi il conguaglio fiscale verrà operato sulla mensilità di gennaio 2023.

Detassazione delle pensioni intestate a soggetti trasferiti in Bulgaria

Per quanto riguarda l’applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore tra Italia e Bulgaria, l’INPS ci ha confermato - con riferimento ai titolari di pensione italiana a carico delle gestioni private residenti in Bulgaria - che per beneficiare della minore tassazione prevista dalla legislazione bulgara occorre avere, oltre alla residenza fiscale, anche la cittadinanza bulgara.

Le istruzioni operative alle sedi dell’Istituto sono state fornite con messaggio n. 612 del 18 febbraio 2020.

Diversi pensionati residenti in Bulgaria, ma privi della cittadinanza bulgara, hanno beneficiato, pur non avendone titolo, della minore tassazione prevista dalla Bulgaria.

L’Agenzia delle Entrate sta effettuando dei controlli presumibilmente al fine di recuperare le imposte non pagate in Italia.

L’INPS, in accordo con l’Agenzia delle entrate, nel mese di agosto scorso ha chiesto alle proprie sedi di fare una ricognizione dei pensionati residenti in Bulgaria che potenzialmente potrebbero non avere la cittadinanza bulgara. La ricognizione dovrebbe terminare entro il mese di settembre.

I titolari di pensione che pur non avendone diritto hanno beneficiato della minore tassazione bulgara potranno essere chiamati dall’Agenzia delle entrate a restituire le imposte non versate in Italia.

L’anomalia, rispetto ai residenti in altri Paesi, sta nella convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore tra Italia e Bulgaria prevista dalla legge 389 del 29/11/1990.

Infatti, mentre in genere per i residenti in altri Paesi la tassazione viene effettuata dal Paese di residenza, la convenzione tra Italia e Bulgaria prevede che la tassazione delle pensioni a carico delle gestioni private Inps debba essere effettuata in Italia a meno che non si posseda la cittadinanza bulgara. Quindi per fruire della minore tassazione bulgara il titolare di pensione deve avere sia la residenza fiscale in Bulgaria che la cittadinanza bulgara.

Ulteriori temi non all’ordine del giorno

Anche se il tema non era all’ordine del giorno abbiamo chiesto informazioni sull’anticipo del conguaglio di perequazione dello 0,2%.

L’Istituto ci ha informato che il conguaglio, come previsto dal decreto aiuti bis, verrà anticipato con la mensilità di novembre.

Per quanto riguarda le modalità di corresponsione probabilmente l’importo dell’anticipo, essendo parte integrante della prestazione, sarà tassato con le regole ordinarie e l’eventuale conguaglio fiscale a saldo sarà effettuato con la mensilità di gennaio 2023.

Sul tema l’Istituto, come detto in premessa, si è impegnato a convocare una apposita riunione.

Infine, riguardo allo stato attuale del trasferimento dell’INPGI ad INPS, l’Istituto ci ha confermato la costituzione del Polo integrato INPGI su Roma Flaminio. È stato mutuato il modello organizzativo dell’INPGI, con una sede unica che gestirà liquidazione, gestione della pensione, ricostituzioni, trattenute, ecc. Come è noto, a luglio sono state trasferite tutte le 12mila posizioni pensionistiche caricate, tuttavia, manca ancora il personale competente, i servizi di consulenza dell’INPGI non sono ancora stati trasferiti ed esiste ancora un problema di allineamento delle procedure (considerati i tempi stretti con cui è stato fatto il trasferimento).

Avendo ricevuto diverse segnalazioni, abbiamo posto all’INPS il problema delle mancate informazioni contenute nei cedolini di pensione dei titolari di prestazioni a carico delle gestioni pubbliche (ex Inpdap). L’Istituto farà una verifica.

Cordiali saluti.

Spi Cgil
Daniela Cappelli

Fnp Cisl
Patrizia Volponi

Uilp Uil
Livia Piersanti

